



COMUNE DI VEZZANO

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA**

approvato con deliberazione CC. 25 dd. 21.10.1999
modificato con deliberazione C.C. 24 dd. 12.06.2002

INDICE

Capo I	3
Norme Generali.....	3
Art. 1	4
Oggetto.....	4
Art. 2	4
Servizio di taxi.....	4
Art. 3	4
Servizio di noleggio con conducente.....	4
Art. 4.....	4
Numero delle licenze e delle autorizzazioni.....	4
Art. 5	5
Commissione consultiva e di concorso.....	5
Capo II.....	6
Norme per l'esercizio del servizio.....	6
Art. 6	6
Titolo per l'esercizio del servizio.....	6
Art. 7	6
Condizioni di esercizio.....	6
Art. 8	6
Figure giuridiche di gestione.....	6
Capo III.....	7
Titolo d'esercizio.....	7
Art. 9	7
Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.....	7
Art. 10	7
Presentazione delle domande	7
Art. 11	8
Contenuti del bando di concorso.....	8
Art. 12	8
Validità della graduatoria.....	8
Art. 13	8
Validità della licenza e dell'autorizzazione.....	8
Art. 14	9
Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza e dell'autorizzazione.....	9
Art. 15	9
Provvedimenti successivi al rilascio della licenza e dell'autorizzazione.....	9
Capo IV.....	9
Modalità per il trasferimento dell'azienda.....	9
Art. 16	9
Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione d'esercizio.....	9
Capo V.....	10
Esercizio del servizio.....	10
Art. 17	10
Invio e sospensione attività.....	10
Art. 18	10
Sostituzione e collaborazione familiare alla guida.....	10
Capo VI.....	11
Norme per il servizio del trasporto pubblico non di linea.....	11
Art. 19	11
Responsabilità nell'esercizio dei servizio.....	11
Art. 20	11
Reclami.....	11
Art. 21	11
Caratteristiche delle autovetture.....	11
Art. 22	12
Tassometro.....	12
Art. 23	12

Radio telefono.....	12
Art. 24	12
Trasporto disabili.....	12
Art. 25	13
Pubblicità sulle autovetture.....	13
Art. 26	13
Visite e verifiche.....	13
Art. 27	13
Sostituzione dei veicoli.....	13
Art. 28	13
Servizio autovettura di scorta.....	13
Art. 29	14
Posteggio dei taxi.....	14
Art. 30	14
Turni e orari di servizio.....	14
Art. 31	14
Tariffe.....	14
Art. 32	15
Impiego di tecnologie innovative.....	15
Art. 33	15
Interruzione dei servizio.....	15
Art. 34	15
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.....	15
Capo VII.....	16
Norme di servizio per i conducenti e di comportamento per gli utenti.....	16
Art. 35	16
Obblighi e comportamenti per i conducenti dei servizio di trasporto pubblico non di linea.....	16
Art. 36	17
Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea.....	17
Art. 37	17
Comportamento degli utenti.....	17
Capo VIII.....	18
Vigilanza e sanzioni.....	18
Art. 38	18
Vigilanza.....	18
Art. 39	18
Sanzioni.....	18
Art. 40	18
Sanzioni amministrative pecuniarie.....	18
Art. 41	18
Sanzioni amministrative.....	18
Art. 42	19
Sospensione della licenza e dell'autorizzazione.....	19
Art. 43	19
Sospensione cautelare dal servizio.....	19
Art. 44	19
Revoca della licenza e dell'autorizzazione.....	19
Art. 45	20
Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.....	20
Capo IX.....	20
Norme transitorie e finali.....	20
Art. 46	20
Disciplina transitoria in attesa dell'attivazione del ruolo previsto dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.....	20
Art. 47	20
Entrata in vigore dei Regolamento e rinvio ad altre norme.....	20

Capo I

Norme Generali

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti con autovettura fino a 9 posti, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale:

- a) servizio di taxi;
- b) servizio di noleggio con conducente.

2. Il servizio di noleggio con autoveicoli superiori a nove posti rimane disciplinato dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 concernente "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 dicembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali".

Art. 2
Servizio di taxi

1. Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

2. 1 veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con provvedimento del Sindaco.

3. Il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata con radio telefono.

4. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale.

5. La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, oltre è facoltativa.

6. E' possibile attivare un servizio di radio taxi a condizione che l'accesso al servizio venga garantito a tutti i tassisti che ne facciano richiesta.

Art. 3
Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.

2. 1 veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.

3. Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.

4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 4
Numero delle licenze e delle autorizzazioni

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio comunale stabilisce il numero delle licenze per il servizio di taxi e il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, ivi comprese quelle da adibire al trasporto dei portatori di handicap di particolari gravità, per garantire un ottimale servizio agli abitanti del Comune.

2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, tenute presenti le attuali esigenze del Comune e fatta salva ogni futura decisione del Consiglio Comunale in merito, si stabilisce in quattro il numero massimo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 5
Commissione consultiva e di concorso

1. E' istituita una Commissione consultiva per l'approvazione delle graduatorie di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni disponibili, per il parere circa il numero delle licenze e autorizzazioni, nonché per ogni altra determinazione inerente a modifiche sostanziali al servizio.

2. In attesa dell'istituzione del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, la Commissione consultiva, con l'esclusione dei rappresentanti dei tassisti e dei noleggiatori di cui alle lettere f) e g) del successivo comma 3, espleta le procedure di concorso.

3. La Commissione è costituita:

- a) dal Segretario Comunale che la presiede;
- b) da un dipendente comunale appartenente all'Ufficio Affari demografici ed attività economiche ;
- c) dal vigile urbano del Comune;
- d) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato, o suo delegato;
- e) da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, scelto da una tema proposta dalle associazioni maggiormente rappresentative;
- f) da un tassista scelto da una terna proposta dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- g) da un noleggiatore scelto da una terna proposta dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare. In caso di decadenza, o di scioglimento, del Consiglio comunale i componenti la Commissione rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi organi amministrativi.

5. I commissari sono sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d'ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

6. Nel caso i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 3, non vengano proposti nei tempi assegnati, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione, che risulterà regolarmente costituita, ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

7. Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in sede consultiva e in sede di esame con la presenza di tutti i componenti.

8. La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. La funzione di segretario della Commissione è svolta da un dipendente dell' Ufficio Affari demografici ed attività economiche.

Capo II

Norme per l'esercizio del servizio

Art. 6

Titolo per l'esercizio del servizio

1. Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente possono essere esercitati solo da soggetti muniti rispettivamente di apposita licenza e autorizzazione rilasciate dal Comune.
2. Ogni licenza e/o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Art. 7

Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate anche da Comuni diversi.
3. Il titolare di licenza taxi non può esercitare altra attività lavorativa, in via prevalente, che pregiudichi la qualità del servizio.

Art. 8

Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.
2. Nei casi di cui al comma 1, punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla Cooperativa o al Consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista o il noleggiatore, previa domanda, è reintegrato nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. La ditta individuale con personale dipendente può ottenere più di un'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il titolare, i dipendenti e/o i collaboratori familiari che esercitano servizio devono essere in possesso della patente e del CAP relativi al tipo di veicoli usati. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, come previsto dall'art. 18 del presente regolamento.”
4. Per le persone giuridiche il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato direttamente dal legale rappresentante, da uno o più soci oppure da autisti dipendenti in possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale e iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio I.A.A., qualora istituito.

5. Per le società già titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la modifica del legale rappresentante non comporta l'obbligo della prova di idoneità, mentre sono richiesti i requisiti di cui al successivo articolo 9.

Capo III

Titolo d'esercizio

Art. 9

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni vengono assegnate, in base ad apposito bando di concorso per titoli ed esami, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

2. I candidati al concorso devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il 1° gennaio 1953 e di scuola elementare per i nati anteriormente;
- c) idoneità morale;
- d) possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale.

3. I candidati al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio con conducente devono dichiarare:

- a) la disponibilità nel Comune autorizzante di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio;
- b) disponibilità nel Comune o nei Comuni limitrofi di un'area o locale per rimessa;
- c) numero del personale che si intende adibire al servizio.

4. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi abbia riportato condanna irrevocabile alla reclusione per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 5 anni. Il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

5. La licenza e l'autorizzazione non possono essere rilasciate a chi:

- a) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, sia da parte, dei Comuni al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
- b) abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri Comuni;

6. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea, le licenze e le autorizzazioni già rilasciate rimangono valide.

Art. 10

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, indirizzata al Sindaco, va redatta in carta semplice, indicando generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. La domanda di partecipazione al concorso dovrà inoltre attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 e dovrà contenere l'elencazione di eventuali titoli preferenziali.

2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative dell'eventuale rilascio.

3. La Commissione di cui all'articolo 5, comma 2:

- a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa l'ammissione o l'esclusione 1 dei candidati;
- b) procede alla valutazione dei titoli e redige la graduatoria;
- e) comunica agli interessati la data fissata per la prova d'esame, con un anticipo di almeno 15 giorni;
- e) trasmette la graduatoria alla Giunta comunale per l'approvazione.

4. Costituiscono titoli preferenziali:

- a) aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
- b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

5. L'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni avviene secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei.

6. Qualora due o più candidati abbiano riportato lo stesso punteggio, la licenza o l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età.

Art. 11

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso è approvato dalla Giunta comunale, entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune delle licenze o delle autorizzazioni e vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

2. Il bando di concorso dovrà indicare:

- a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni messe a concorso;
- b) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
- c) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione;
- d) le materie e le prove d'esame, nonché le relative modalità di svolgimento.

Art. 12

Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di 2 anni dall'approvazione.

2. Le licenze e le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei 2 anni di validità della graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

Art. 13

Validità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione d'esercizio hanno validità illimitata a condizione che ogni anno, entro il 31 dicembre, sia presentata dichiarazione, in carta libera, attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. Il responsabile del procedimento verifica, a campione, o qualora ne ravvisi l'opportunità, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 14

Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, approvata da parte della Giunta comunale la graduatoria predisposta dalla Commissione di cui all'articolo 5, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

2. Il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è subordinato all'immatricolazione ed al collaudo del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all'esibizione dei seguenti documenti:

- a) carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;
 - b) foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo o dell'eventuale contratto di leasing;
 - c) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge.
3. L'interessato deve inoltre provvedere alla piombatura del tassmetro del veicolo destinato a taxi ed alla sottoscrizione del relativo verbale presso l'Ufficio affari demografici ed attività economiche.

Art. 15

Provvedimenti successivi al rilascio della licenza e dell'autorizzazione

1. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della licenza o dell'autorizzazione dovrà richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Trento o, nel caso di impresa non artigiana, al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Capo IV

Modalità per il trasferimento dell'azienda

Art. 16

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione d'esercizio

1. La licenza o l'autorizzazione d'esercizio fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile con l'azienda.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il trasferimento è concesso dal Sindaco, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.

3. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 e superare la prova di idoneità al servizio; le modalità di accertamento della capacità professionale sono stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 5.

4. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita, senza il superamento della prova di idoneità al servizio, a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9. L'esercizio del servizio taxi o noleggio con conducente da parte dell'erede appartenente al nucleo familiare del titolare è consentito per la durata di un anno, prorogabile di 6 mesi per gravi e comprovati motivi. Decorso tale periodo la

continuazione dell'esercizio è consentita previo superamento da parte dell'erede della prova di idoneità al servizio.

5. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, in caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni e previa autorizzazione del Sindaco, ad un soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 e superare la prova di idoneità al servizio. Le modalità di accertamento della capacità professionale sono stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 5. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza o l'autorizzazione decade.

6. Al titolare che abbia trasferito la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente non può essere attribuita altra per concorso pubblico e, non può essere trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Capo V

Esercizio del servizio

Art. 17

Invio e sospensione attività

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 3 mesi dal rilascio.

2. Il termine può essere prorogato di altri 3 mesi solo in presenza di attestazione di impossibilità ad iniziare il servizio per cause non imputabili al titolare della licenza o dell'autorizzazione.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è comunque tenuto a comunicare per iscritto all'Ufficio affari demografici ed attività economiche la data di inizio dell'attività.

4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Ufficio affari demografici ed attività economiche la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

Art. 18

Sostituzione e collaborazione familiare alla guida

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 9, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile (impresa familiare) e che abbiano superato la prova di idoneità al servizio.

2. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti, temporaneamente, da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 e, che abbiano superato la prova di idoneità al servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi o servizio sostitutivo;
- c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

3. I minori eredi del titolare di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del 21° anno di età.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di gestione per sostituzioni non superiori a 6 mesi.

5. Il titolare della licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente deve segnalare, entro 3 giorni, la sostituzione alla guida all'Ufficio affari demografici ed attività economiche. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso da parte del sostituto dei requisiti di cui all'articolo 9 e l'osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione.

Capo VI

Norme per il servizio del trasporto pubblico non di linea

Art. 19

Responsabilità nell'esercizio dei servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza o dall'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

Art. 20

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio vanno indirizzati all'Ufficio Affari demografici ed attività economiche o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti, informano il Sindaco sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile l'indirizzo e il numero di telefono dell'Ufficio comunale cui indirizzare i reclami.

Art. 21

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite a taxi e a noleggio con conducente devono rispondere alle caratteristiche di seguito elencate. Ulteriori prescrizioni relativamente al tipo e alle caratteristiche dei veicoli potranno essere richieste, per particolari esigenze, motivate, nella licenza o autorizzazione:

a) le autovetture devono essere collaudate ad uso pubblico per il servizio di taxi o di noleggio con conducente;

b) le autovetture di nuova immatricolazione, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivo atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti;

c) per il servizio di taxi le autovetture devono avere la carrozzeria di colore bianco. Su entrambe le portiere anteriori devono apparire: lo stemma del Comune, le parole "Comune di Vezzano", "Servizio Pubblico", la parola "taxi", il numero della licenza. Le dimensioni ed i colori delle lettere devono essere conformi ai modelli depositati presso l'Ufficio affari demografici ed attività economiche. Su entrambe le portiere anteriori delle autovetture, sotto le descritte diciture, devono risultare le eventuali indicazioni relative al radio telefono (parola "Radio" e numero telefonico).

d) per il servizio di taxi, la piastrina riprodotte la scritta "Servizio Pubblico" deve essere collocata nella parte posteriore dell'autovettura, in prossimità della targa di immatricolazione;

e) il segnale luminoso di "Taxi" deve essere applicato in modo inamovibile sul tetto dell'autovettura. Il segnale luminoso Taxi, collegato direttamente al tassametro, deve sempre indicare la disponibilità dell'autovettura: segnale acceso indica Taxi libero, segnale spento indica Taxi occupato;

f) le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio";

g) le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma dei Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Art. 22 **Tassametro**

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere munite di tassametro omologato per la lettura del corrispettivo della corsa.

2. Sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, e previo esito favorevole di apposita istruttoria, l'Ufficio affari demografici ed attività economiche concede l'omologazione al prototipo.

3. Il tassametro deve essere installato sul lato opposto a quello di guida, in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dal Comune, nonché regolarmente piombato a cura dell'Ufficio affari demografici ed attività economiche.

4. Il titolare della licenza ha l'obbligo di curare che il tassametro sia sempre rispondente alle prescrizioni del presente regolamento, non sia coperto e funzioni regolarmente. Qualora si renda necessaria la sua rimozione, in ore o giorni in cui l'Ufficio affari demografici ed attività economiche è chiuso, la spiombatura sarà fatta dall'interessato sotto la propria responsabilità, con obbligo di darne immediata comunicazione all'Ufficio affari demografici ed attività economiche nel primo giorno di riapertura. In ogni caso il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'Ufficio affari demografici ed attività economiche. La manomissione o abusiva regolazione del tassametro comporta la sospensione della licenza.

5. Nel caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro con le modalità stabilite dal presente regolamento.

6. Il tassametro deve essere azionato nel momento in cui il taxi inizia il servizio e interrotto a servizio concluso.

7. In via sperimentale, per talune tratte di percorso, il Comune può concordare con gli esercenti il servizio di taxi un importo di tariffa fisso.

Art. 23 **Radio telefono**

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 6 del presente regolamento, anche mediante un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio.

2. Il servizio, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato, il tempo presunto necessario per il prelevamento ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

Art. 24 **Trasporto disabili**

1. Il conducente del servizio di trasporto pubblico non di linea ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante le fasi del trasporto, compresa la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap ed agli eventuali supporti ed alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità è gratuito.

Art. 25
Pubblicità sulle autovetture

1. L'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno, o all'esterno, delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio affari demografici ed attività economiche, nel rispetto delle norme vigenti e del piano comunale delle insegne pubblicitarie, qualora approvato.

2. Le insegne pubblicitarie devono comunque consentire facilmente il riconoscimento della vettura di servizio pubblico da parte degli utenti.

Art. 26
Visite e verifiche

1. I veicoli possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e durante l'espletamento del servizio, a visita di controllo a cura dell'Ufficio affari demografici ed attività economiche per stabilirne l'idoneità al servizio sotto il profilo del decoro e della funzionalità, nonché della rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 21. Gli accertamenti di carattere tecnico sono riservati all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

2. Qualora il veicolo non sia nel dovuto stato di decoro, di conservazione e di funzionalità, il Sindaco provvede a sospendere la licenza o l'autorizzazione assegnando all'interessato un congruo periodo di tempo per provvedere al ripristino o alla sostituzione dell'automezzo. Trascorso inutilmente il termine, la licenza o l'autorizzazione viene revocata.

3. In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza o di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, all'Ufficio affari demografici ed attività economiche, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

Art. 27
Sostituzione dei veicoli

1. La sostituzione dell'autovettura deve essere autorizzata dal Sindaco che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, che provvede all'annotazione sull'atto amministrativo.

Art. 28
Servizio autovettura di scorta

1. A richiesta delle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizio o dei consorzi tra imprese artigiane costituiti dai tassisti o dai noleggiatori, il Sindaco può concedere una o più licenze o autorizzazioni denominate "BIS" per l'immatricolazione di veicoli in servizio di scorta. Il veicolo di scorta è a disposizione di tutti gli associati, impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura.

2. Il titolare della "licenza o autorizzazione BIS" assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine cronologico delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata di utilizzo dell'autovettura.

3. Il titolare della licenza o autorizzazione, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad informare tempestivamente l'Ufficio affari demografici ed attività economiche trasmettendo le annotazioni di cui al precedente comma.

4. Nel caso di uso del veicolo di scorta è vietato l'utilizzo dei veicoli sostituiti.

5. Le "licenze o autorizzazioni BIS" per autovettura di scorta non fanno parte, dell'organico comunale di cui all'articolo 4 del presente regolamento e non possono essere trasferite, alienate, o trasformate in licenze o autorizzazioni personali.

6. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti all'articolo 21 con una lettera alfabetica preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza o autorizzazione.

7. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 29 ***Posteggio dei taxi***

1. Le autovetture adibite a taxi sostano in appositi posteggi stabiliti con ordinanza sindacale e segnalati da cartelli indicatori.

2. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine.

3. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, purché non in prossimità e/o in vista del posteggio e quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

4. Il Comune ha facoltà di istituire nuovi posteggi, di sopprimere quelli esistenti o di interdirlne temporaneamente l'uso quando lo ritenga necessario.

5. E' consentita la sosta per servizio, in occasione di pubbliche manifestazioni, in prossimità di teatri, stadi e/o luoghi di spettacolo, secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Municipale, sempreché la sosta non rechi intralcio al traffico e alla viabilità.

Art. 30 ***Turni e orari di servizio***

1. Il servizio pubblico di taxi deve essere garantito, secondo turni e orari stabiliti con ordinanza del Sindaco.

2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.

3. I turni ordinari di servizio possono essere proposti dall'Associazione di categoria o delle Cooperative taxi, a condizione che nessun titolare di licenze venga escluso dalla turnazione.

In questo caso devono essere mensilmente autorizzati dal Ufficio affari demografici ed attività economiche previa consegna di copia, almeno 5 giorni prima dell'inizio del mese cui si riferiscono.

Art. 31 ***Tariffe***

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, stabilisce le tariffe ovvero i limiti minimi e massimi per la prestazione del servizio taxi, nonché le condizioni di trasporto. La tariffa potrà essere aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Al fine di favorire l'uso del servizio di taxi potrà essere introdotta la taxi card preparata con relativa riduzione dei costi per l'utente.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

3. La tabella riprodotte le tariffe è fornita dal Comune, e deve essere esposta all'interno dell'autovettura in modo visibile ai passeggeri.

4. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente e il vettore.

5. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre forme di pagamento diverse dal contante.

6. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

Art. 32

Impiego di tecnologie innovative

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi di attesa del cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Art. 33

Interruzione del servizio

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento, pagando l'importo segnato dal tassametro o quello concordato con il noleggiatore.

2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.

4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'articolo 37, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 34

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa deliberazione della Giunta comunale i taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, sentito il concessionario del trasporto pubblico di linea.

2. L'impiego è deliberato previa convenzione con i tassisti o le Cooperative taxi, riguardante anche la tariffa per il servizio, ovvero previa convenzione tra il concessionario del servizio di linea e i tassisti o le Cooperative taxi.

Capo VII

Norme di servizio per i conducenti e di comportamento per gli utenti

Art. 35

Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea

1. I conducenti hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, in particolare il tassametro;
- c) tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- f) non fumare o consumare cibo durante la corsa;
- g) non trasportare animali di proprietà;
- h) depositare presso qualsiasi ufficio comunale qualunque oggetto dimenticato sulla vettura dai clienti;
- i) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- j) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento dei bagagli;
- k) rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino attestante il prezzo pagato per il servizio se richiesto;
- l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
- m) fermare il veicolo e interrompere il servizio su richiesta dei passeggeri e in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- n) non togliere ovvero non occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
- o) consentire la conduzione del veicolo per servizio solo a persone autorizzate;
- p) non fare salire sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio;
- q) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere corretti o comunque modi consoni al pubblico servizio espletato;
- r) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quando il trasporto è concluso;
- s) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno del veicolo il tariffario, l'indirizzo e il numero di telefono del servizio comunale al quale inoltrare reclami;
- t) esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituiti alla guida in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9;
- u) inviare la segnalazione prevista dall'articolo 18 nel caso di sostituzione alla guida;
- v) non chiedere il pagamento di importo superiore a quello visualizzato sul tassametro o concordato, salvi i supplementi previsti dalle tariffe approvate;
- w) garantire il servizio e prestare la necessaria assistenza per l'accesso al veicolo alle persone portatrici di handicap;
- x) non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i disabili, per i cani accompagnatori dei non vedenti e per gli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap;
- y) non trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- z) non apportare modifiche al tassametro e sottoporlo alla necessaria verifica quando richiesto dall'Ufficio affari demografici ed attività economiche.

Art. 36

Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno diritto a:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica locale;
- b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50 % dell'importo presunto o pattuito;
- c) rifiutare il trasporto di animali tranne i cani per i non vedenti;
- d) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- e) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- f) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
- g) rifiutare la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- h) richiedere all'utente che arreca danno al veicolo il risarcimento del danno.

Art. 37

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
- b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- e) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Capo VIII

Vigilanza e sanzioni

Art. 38

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è svolta dai dipendenti comunali dell'Ufficio Affari demografici ed attività economiche e dal Vigile urbano. La vigilanza più in generale, sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, compete agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

Art. 39

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie;
 - b) sanzioni amministrative quali la sospensione, la sospensione cautelare dal servizio, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 40

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle disposizioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative, le violazioni alle norme di cui all'articolo 35 del presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria fino a ₤. 1.000.000.-, ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale - R.D. 3 marzo 1934 n. 383.
2. Il Sindaco determina con propria ordinanza in via generale per ciascuna fattispecie di violazione la somma che deve essere pagata dal trasgressore all'atto della contestazione della violazione nelle mani dell'agente o del funzionario accertatore o che deve essere versata alla Polizia Municipale, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
3. Il pronunciamento su eventuale ricorso del trasgressore e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione competono al Sindaco, secondo le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Art. 41

Sanzioni amministrative

1. I provvedimenti di cui ai successivi articoli 42, 43, 44 e 45 sono disposti dal Sindaco dell'Ufficio affari demografici ed attività economiche, secondo la seguente procedura:
 - a) entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede alla contestazione all'interessato degli addebiti;
 - b) entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente;
 - c) valutazione della documentazione e ascolto dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ed assunzione, con apposito atto, delle conseguenti determinazioni:

- applicazione delle relative sanzioni amministrative se il fatto è fondato e provato, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, per i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 43, 44 e 45;
- archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.

Art. 42

Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 3 mesi, nei seguenti casi:

- a) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) prestazione del servizio taxi con tassametro manomesso;
- c) comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti o colleghi;
- d) sostituzione del veicolo senza darne comunicazione all'Ufficio affari demografici ed attività economiche e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi o di noleggio con conducente;
- e) mancata presentazione al controllo del veicolo predisposto dall'Ufficio affari demografici ed attività economiche, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- f) violazione delle norme di cui agli articoli dal 141 al 149 ed agli articoli 154, 169 - comma 2 - 186 e 187 del Codice della Strada, se i fatti sono di particolare gravità;
- g) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
- h) rifiuto della prestazione del servizio, salvo quanto previsto all'articolo 36 lettere c), d), e), g).

2. Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è proposto dal Sindaco tenuto conto della maggiore o minore gravità della e/o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione, la licenza o l'autorizzazione deve essere depositata presso l'Ufficio affari demografici ed attività economiche.

4. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 43

Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Art. 44

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
- b) il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- c) sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi;
- d) a seguito di 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'articolo 42.

2. Il soggetto che sia incorso nella revoca della licenza o dell'autorizzazione non può ottenere una nuova licenza o autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 5 anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 45

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 o dal presente Regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto della licenza o dell'autorizzazione.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo casi di forza maggiore;
- b) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;
- c) mancata attivazione del servizio nei termini prescritti dall'articolo 17;
- d) quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere la licenza o l'autorizzazione, nei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del presente Regolamento.

3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'adozione dei provvedimenti rispettivamente relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione del ruolo dei conducenti, qualora tale ruolo sia stato istituito. Analoga comunicazione viene inoltrata all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento o, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell'aggiornamento delle relative posizioni iscritte.

4. Il soggetto che sia incorso nella decadenza della licenza o dell'autorizzazione non può ottenere una nuova licenza o autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 3 anni dalla data del provvedimento di decadenza.

Capo IX

Norme transitorie e finali

Art. 46

Disciplina transitoria in attesa dell'attivazione del ruolo previsto dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21

1. In attesa dell'istituzione del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea fino a 9 posti, come previsto dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, l'iscrizione nel ruolo è sostituita dal concorso pubblico di cui all'articolo 9 o dalla prova di idoneità al servizio di cui agli articoli 16 e 18.

Art. 47

Entrata in vigore del Regolamento e rinvio ad altre norme

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello precedente adottato con deliberazioni del Consiglio comunale di data 16.06.1988 n. 72.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, del Decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, nonché delle altre disposizioni legislative regolamentari applicabili in materia.